

COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 141 del 05/09/2014)

TESTO COORDINATO

(con le modifiche apportate con deliberazioni consiliari n. 40 del 16/03/2015 e n. 86 del 21/07/2015)

PREMESSA

- Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale

(Imposta Unica Comunale)

"IUC"

- CAPITOLO 2

Regolamento componente

(Imposta Municipale Propria)

"IMU"

- CAPITOLO 3

Regolamento componente

(Tributo sui servizi indivisibili)

"TASI"

- CAPITOLO 4

Regolamento componente

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

"TARI"

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- ART. 1 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 2 (TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")
- ART. 3 (DICHIARAZIONI)
- ART. 4 (STRUMENTI DI VERSAMENTO)
- ART. 5 (SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)
- ART. 6 (MODALITA' DI PAGAMENTO)
- ART. 7 (RISCOSSIONE)
- ART. 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)
- ART. 9 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)
- ART. 10 (RAVVEDIMENTO)
- ART. 11 (ACCERTAMENTO)
- ART. 12 (DILAZIONE DI VERSAMENTO)
- ART. 13 (ACCERTAMENTO CON ADESIONE)
- ART. 14 (AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE)
- ART. 15 (AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE)
- ART. 16 (ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RIDUZIONE DELLE SANZIONI)
- ART. 17 (ADEMPIMENTI SUCCESSIVI)
- ART. 18 (PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA DEFINIZIONE)
- ART. 19 (MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DEI REATI DI ESTORSIONE E/O USURA)

Art. 1
(DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC"**, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'utilizzazione delle classi di reddito utilizzate sul Portale del Federalismo per la simulazione dei possibili gettiti;
- a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) le condizioni e vincoli per la determinazione delle aliquote;
- b2) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- b3) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 2
(TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC")

1. **Il consiglio comunale** è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c) le aliquote dell'IMU:

che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART.3
(DICHIARAZIONI)

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo**. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. **La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune**, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le

informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali**, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Ai fini della dichiarazione dell'IMU restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

ART. 4 (STRUMENTI DI VERSAMENTO)

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.

ART. 5 (SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO)

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; le scadenze e i termini di versamento TARI sono stabilite, in dettaglio all'articolo 33, capitolo 4 del presente regolamento. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati **dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in **due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**.

3. Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e i termini di versamento tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all'articolo 15, capitolo 3 del presente regolamento.

4. Il versamento dell'IMU è effettuato nei **termini** individuati **dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23**; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in **due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**.

5. E' consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 6 (MODALITA' DI VERSAMENTO)

1. Il versamento dell'IMU e della TASI sono effettuati direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi dei rispettivi tributi nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare;

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., con riferimento alla TASI, decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. In alternativa e nell'ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti il Comune potrà rendere disponibile sul proprio sito web un apposito calcolatore che potrà essere utilizzato liberamente dai contribuenti per effettuare, sulla base degli immobili da inserire, il calcolo della TASI e la stampa del modello F24 per il successivo pagamento.

3. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

4. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ART. 7 (RISCOSSIONE)

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti **IMU – TASI – TARI**, fatta eccezione della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolo ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

ART. 8 (RISCOSSIONE COATTIVA)

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;

- sei mesi e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata (cfr L. 18.06.2009, n. 69, art. 47, c. 17 che modifica l'art. 327 del c.p.c.).

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) Il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**);
- b) Sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal Testo Unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, lett. b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lett. a) ai sensi del comma 163, articolo 1, legge 296/2006 il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ART. 9 (FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO)

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 10 (RAVVEDIMENTO)

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ART. 11
(ACCERTAMENTO)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8. **Le attività di accertamento e liquidazione saranno effettuate qualora l'importo del singolo tributo non versato (escluso sanzioni e interessi) sia superiore ad € 12,00.**
9. Limitatamente al periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2013, per effetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 10 del **D.L. 2-3-2012 n. 16 (convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44) non si fa luogo ad accertamenti per importi inferiori a 30 euro comprensivi di sanzioni e interessi.**
10. L'accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni previste negli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del capitolo uno del presente regolamento.

ART. 12
(DILAZIONE DI PAGAMENTO)

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata prevista nel presente regolamento può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi entrate arretrate (avvisi di accertamento in corso) comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo delle rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo annuo dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo annuo dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo annuo dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

2. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dello scadere del termine per proporre ricorso.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo ancora dovuto, dedotti gli importi eventualmente già versati, è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento.
7. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso all'unità di euro più vicina.
8. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in due copie una per l'ufficio e una per il contribuente.
9. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente prevista nel regolamento del singolo tributo. Si devono intendere abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti.

ART. 13
(ACCERTAMENTO CON ADESIONE)

1. L'accertamento dei tributi può essere definito con adesione del contribuente, su iniziativa del Comune o dello stesso contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 14
(AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE)

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il Funzionario Responsabile può inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell'art. 60 del DPR 29.09.1993, n. 600 un invito a comparire, nel quale dovranno essere indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. Il contribuente potrà accettare l'invito, rifiutarlo o anche non rispondere, senza che questo comporti alcuna sanzione.

ART. 15
(AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE)

1. Il contribuente nei cui confronti siano iniziate procedure di controllo a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Funzionario Responsabile, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Sarà rilasciata regolare ricevuta.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo ovvero per non avere risposto all'invito a comparire.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, il Funzionario Responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 16
(ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RIDUZIONE DELLE SANZIONI)

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e s.m.i. e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un terzo delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

4. Non potrà essere ridotta la sanzione prevista per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento.

ART. 17
(ADEMPIMENTI SUCCESSIVI)

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano € 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di stato o garantiti dallo stato oppure mediante fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

5. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decadrà dalla dilazione e sarà attivata la garanzia per il soddisfacimento del credito residuo.

ART. 18 (PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA DEFINIZIONE)

1. La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e diventa efficace con la consegna del pagamento dell'importo dell'avviso o della prima rata.

ART. 19 (MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DELLE VITTIME DEI REATI DI ESTORSIONE E/O USURA)

1. Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti, che subiscono un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- Esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) dovuta dalla vittima, della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI), della tassa per i servizi indivisibili (TASI) per un periodo di cinque anni;

- Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi pregressi.

2. Le esenzioni su indicate ai sensi della Legge 23/02/1999 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni sono concesse alle seguenti condizioni:

a. Che La vittima abbia fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.

b. Che La vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10- quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

4. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerenti il racket commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i tributi di cui al comma 1 iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al comma 3.

5. Le agevolazioni verranno concesse, con provvedimento del funzionario responsabile dietro presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione probatoria, indicata al comma 3 del presente regolamento.

6. Il provvedimento perde efficacia e l'agevolazione sarà revocata nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento provinciale o di qualsiasi autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU”

(Imposta Municipale Propria)

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Presupposto dell'imposta
- ART. 3 Esclusioni
- ART. 4 Esenzioni e Agevolazioni
- ART. 5 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- ART. 6 Base imponibile
- ART. 7 Soggetti attivi
- ART. 8 Soggetti passivi
- ART. 9 Definizione di fabbricato
- ART. 10 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- ART. 11 Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
- ART. 12 Area fabbricabile
- ART. 13 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- ART. 14 Decorrenza
- ART. 15 Definizione di terreno agricolo
- ART. 16 Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- ART. 17 Versamenti
- ART. 18 Dichiarazioni
- ART. 19 Accertamento e liquidazione dell'imposta
- ART. 20 Rimborsi
- ART. 21 Sanzioni ed interessi
- ART. 22 Contenzioso
- ART. 23 Dichiarazione sostitutiva
- ART. 24 Funzionario responsabile
- ART. 25 Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
- ART. 26 Rinvio
- ART. 27 Disposizioni in materia di autotutela
- ART. 28 Entrata in vigore

ARTICOLO 1 OGGETTO

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria** in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
- 2.** Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
- 3.** Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.**
- 5.** Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1.** L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 3 ESCLUSIONI

- 1.** In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 9 – 10 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

ARTICOLO 4 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1.** Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 2.** La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- 3.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Limitatamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2007.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. Si applicano le riduzioni previste all'articolo 8-bis del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

5. Ai sensi del comma 708 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

6. Ai sensi dell'articolo n. 2, comma 2 D.L. 102 del 31 agosto 2013 (c.d. **Decreto IMU**), convertito con

modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**

7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; **L'imposta municipale propria non si applica, altresì:**

- a)** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b)** ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c)** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d)** a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 9-bis"IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero" del D.L. 28-3-2014 n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2014, n. 7) convertito in legge il 23 maggio 2014, n. 80: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

9. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- a)** *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata (L. 147/2013, c. 707, lett. "b3");*
- b)** *l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente al comodatario con ISEE risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad € 15.000,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (L. 147/2013, c. 707, lett. "b3"). Il contratto di comodato dovrà essere regolarmente registrato.*

A partire dall'anno 2015 per beneficiare delle equiparazione prevista dalla lettera b) del presente comma la richiesta va presentata al Comune entro il 31/12 dell'anno di riferimento allegando la documentazione necessaria (contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate e attestazione ISEE del comodatario necessaria per la verifica del rispetto del limite previsto).

10. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC;

11. Sono altresì previste le seguenti agevolazioni per le fattispecie di seguito indicate:

- a) Al fine di promuovere il rilancio dello sviluppo economico sul territorio, viene fissata una riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto all'aliquota di base fissata per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per le unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a

titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, da neo imprese di società di persone, società di capitali, società cooperativa e imprese individuali costituite successivamente al 01 gennaio 2012. La riduzione compete per le prime tre annualità di imposta decorrenti dalla data di costituzione. Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle neo imprese per lo svolgimento della propria attività ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo e immobiliare;

b) Al fine di calmierare i costi degli affitti, sul mercato delle locazioni, per i fabbricati a qualsiasi uso locati, purché con regolare contratto registrato viene fissata una riduzione di 0,2 punti, rispetto all'aliquota ordinaria fissata per gli immobili diversi dall'abitazione principale con esclusione degli immobili di proprietà delle società immobiliari o di imprese di costruzione;

c) Viene fissata una riduzione di 0,2 punti rispetto all'aliquota ordinaria fissata per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi;

d) Le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C3 sono equiparati ai fini dell'applicazione dell'aliquota alle unità immobiliari in categoria D (tranne D5) a condizione che vi siano esercitate attività artigianali;

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal **comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili (cfr. art. 1, c. 1, lett. "a" DL 16/2014 convertito con modificazioni nella legge 68/2014).**

ARTICOLO 6

BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune di Alcamo** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
 - a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della

pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12.

ARTICOLO 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO 11

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al

protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

4. Su iniziativa del Servizio Tributi il Settore Servizi Tecnici sottoporrà a verifica la persistenza dello stato di inagibilità.

ARTICOLO 12 AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni;

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ARTICOLO 14 DECORRENZA

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

ARTICOLO 16 AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";

2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:

a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (**persona fisica o società**);

b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);

c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

ARTICOLO 17

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione.

4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

5. Nel caso di accertamenti effettuati nei confronti di soggetti che riversano in condizioni economiche disagiate si applicano ai fini del pagamento le disposizioni di cui al capitolo uno del presente regolamento (ARTICOLO 12).

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

7. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

9. L'imposta non è versata qualora essa **sia inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 18 DICHIAZIONI

1. I soggetti passivi **devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.**

ARTICOLO 19 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta compresa la quota del tributo di competenza erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo le disposizioni riportate al capitolo uno del presente regolamento.

3. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo,

provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui all'art. 21 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

4. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti.

6. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 disciplinato dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del capitolo primo del presente regolamento.

7. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.

5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata (escluso sanzioni e interessi) sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

ARTICOLO 20 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 9.

ARTICOLO 21 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le seguenti norme :

a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

2. In particolare, con riguardo al computo degli interessi si applica il tasso di interesse legale aumentato di 2,5 punti percentuali.

ARTICOLO 22 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14

ARTICOLO 23 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 25 ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune

stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014 (cfr.: art. 1, comma 728, L. 27.12.2013 n. 147).

ARTICOLO 26

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

ARTICOLO 28

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**, sono fatte salve le diverse decorrenze riguardo l'applicazione del comodato di cui all'articolo 4, comma 9, lett. "b" del presente capitolo.

2. A decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**

3. A decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla**

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI”

(Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1	PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ART. 2	SOGGETTI PASSIVI
ART. 3	BASE IMPONIBILE
ART. 4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 5	SOGGETTO ATTIVO
ART. 6	RIDUZIONI - ESENZIONI
ART. 7	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 8	DICHIARAZIONI
ART. 9	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 10	UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 11	AREA FABBRICABILE
ART. 12	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 13	DECORRENZA AREE FABBRICABILI
ART. 14	MODALITA’ DI VERSAMENTO
ART. 15	SCADENZE DI VERSAMENTO
ART. 16	ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE E MODALITA’ DI CALCOLO DEL TRIBUTO
ART. 17	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 18	RISCOSSIONE
ART. 19	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ART. 20	RIMBORSI
ART. 21	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli in zone urbane ed extraurbane nelle quali sono già fruibili, a vario titolo, tutti i servizi pubblici indivisibili forniti dall'ente.

ART.2
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In presenza di più proprietari la TASI dovuta sarà corrisposta in riferimento alla percentuale di possesso dell'area e/o dell'immobile per ogni soggetto titolare e/o possessore.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra il 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. (cfr. art. 1, comma 672 L. 147/2013).

ART.3
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

ART.4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. **Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,** adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

3. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Ai sensi del comma 677 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Limitatamente al 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel terzo e quarto comma, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 (cfr.: art. 1, comma 677 L. 147/2013 e ss.mm.ii.).

ART.5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART.6 RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nel caso di abitazioni principali appartenenti ad una delle seguenti categorie catastali: A2 – A3 – A4 –A5 – A6 e A7 e relative pertinenze e con reddito complessivo imponibile (di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se monoparentale o derivante da unione di fatto), non superiore a euro 15.000,00 sarà riconosciuta una riduzione nella percentuale dell'8%.

2. Le aliquote e le riduzioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

4. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate alla classe di reddito imponibile devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo, limitatamente al primo anno di applicazione. Sarà considerata la classe di reddito derivante dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi e il patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza del tributo.

5. La classe di reddito di cui al precedente comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intende prorogato di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Si stabilisce la riduzione del 50% dell'aliquota per un periodo di anni tre dalla data della richiesta, per le aziende che si troveranno nella seguente situazione:

- start-up aziendale (inteso costituzione di nuova azienda e le imprese che creano nuova occupazione assumendo, a tempo pieno ed indeterminato, per intera durata dello sgravio, inoccupati, disoccupati o in mobilità non proveniente dalla stessa azienda);

7. Si stabilisce la riduzione del 20% dell'aliquota, per un periodo di due anni, rinnovabile, per i fabbricati che si trovano in aree con le seguenti caratteristiche:

a) area in assenza di opere di urbanizzazione primarie, ad esclusione della località di Alcamo Marina, nei limiti della sua perimetrazione con deliberazione di Giunta Municipale e, comunque, non servite, anche da uno solo, dei servizi indivisibili comunali quale illuminazione pubblica e/o i servizi comunali connessi alla viabilità.

Tale condizione va comunicata e autocertificata dal contribuente su apposito modulo predisposto dall'Ente o su altro modulo e va confermata, dall'Ufficio Comunale preposto entro e non oltre il periodo di imposta successivo.

ART.7

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

ART.8

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12

ART. 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

ARTICOLO 11

AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ARTICOLO 12

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1.** Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504;
- 2.** La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni;
- 3.** In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
- 4.** La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
- 5.** Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6.** Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.
- 7.** Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ARTICOLO 13

AREE FABBRICABILI

- 1.** Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
- 2.** Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
- 3.** Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 14

MODALITA' DI VERSAMENTO

- 1.** Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 15
SCADENZE DI VERSAMENTO

- 1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini di cui al comma 688 della L. 147 del 27.12.2013 nel testo riformulato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88.**
- 2. Il versamento è effettuato, per l'anno 2014, in numero 2 rate, con scadenza nei mesi di ottobre e dicembre;**
- 3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.**
- 4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, eccezionalmente per il 2014 entro il 16 dicembre.**

ART. 16
ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE E MODALITA' DI CALCOLO DEL TRIBUTO

- 1. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Si richiamano i contenuti dell'articolo 6, capitolo 1 del presente regolamento.**

Art. 17
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.**

ART. 18
RISCOSSIONE

- 1. La TASI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.**

ART. 19
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.**

ART. 20
RIMBORSI

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da**

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. . Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

2. Le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali dovranno essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 4. SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 5. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 8. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 11. COSTO DI GESTIONE
- ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19. SCUOLE STATALI
- ART. 20. TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 21. TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 22. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 24. RIDUZIONI PER IL RECUPERO
- ART. 25. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 26. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 27. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 28. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 29. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 30. POTERI DEL COMUNE
- ART. 31. ACCERTAMENTO
- ART. 32. SANZIONI
- ART. 33. RISCOSSIONE
- ART. 34. INTERESSI
- ART. 35. RIMBORSI
- ART. 36. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 37. CONTENZIOSO

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

ART. 39. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 40. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATI

ALL. A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2.

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti (cfr.: Delibera C.C. n. 112/2001), nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 3.

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati

- permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4. SOGGETTO ATTIVO

- 1.** Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2.** In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5.

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche e non domestiche ad esclusione delle utenze indicate al comma 6 prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria N03 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato C, i locali adibiti a deposito classificati C/2, C/6 e C/7 e non costituenti pertinenza dell'unità abitativa già oggetto di tassazione, adibiti a depositi di materiali (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e all'assenza di atti autorizzativi):
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
7. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 6.
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7.
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono esclusi dal pagamento:
 - le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, palchi morti;
 - le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dell'atto concessorio;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree dell'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, piscine fisse o mobili e strutture sportive per il solo uso privato;
 - Aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - i locali a destinazione commerciali privi di servizi a rete, arredi o altro materiale in giacenza.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8.
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9.
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 24/07/2001.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	% RIDUZIONE SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	35%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi	20%
Autoriparatori, elettrauto	40%
Carrozzerie, demolitori, rottamai	40%
Tipografie, serigrafie, litografie, stamperie	30%
Verniciatura e lucidatura mobili e infissi	40%
Vetriere	30%
Falegnamerie e attività di lavorazione legno e affini	25%
Allestimenti, produzione materiale pubblicitario	30%
Lavorazione materie plastiche, vetroresine	30%
Marmisti, lapidei	30%
Autolavaggi	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	30%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Gommisti	30%
Laboratorio riparatori componenti elettriche ed elettroniche	30%
Laboratorio riparatori per lavatrici, frigoriferi, forno a microonde etc.	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10.

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati e che abbiano un'altezza minima di ml 1,50.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri con esclusione della parte con altezza inferiore a m. 1,50 e dell'area ingombra dagli impianti fissi come risultante da planimetria vistata da tecnico.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 11.

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 12.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 13.

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n., 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi vi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. In virtù di quanto previsto dal comma 658 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche viene garantita attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 70% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

ART. 14.

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15.

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16.

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio di ogni anno di tassazione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di 3 componenti.*
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento o per effetto della comunicazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del contribuente, il dato diverso emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 17.

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie

imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, (cfr. delibera C.C. 112/2001) fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

ART. 18.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1.** Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2.** L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4.** La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con una autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente non inferiore al 20% dell'intera superficie.
- 5.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6.** In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19.

SCUOLE STATALI

- 1.** Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
- 2.** La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.
- 3.** Sulla somma a debito del Comune non sarà calcolato il Tributo Ambientale.
- 4.** Il costo a carico del Comune per la raccolta dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali sarà determinato dal prodotto della superficie per la relativa tariffa a cui andrà detratto il contributo forfetario erogato annualmente dal MIUR.

ART. 20.

TRIBUTO GIORNALIERO

- 1.** Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2.** La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente

categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21.

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 22.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 % nel rispetto della vigente normativa che definisce i requisiti di ruralità pro-tempore vigenti.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. *Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici si applica una riduzione del 40% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione un orto, un giardino o un'area a verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 20 metri quadri per nucleo familiare e dovrà identificare la suddetta area in apposita dichiarazione rendendo disponibile l'accesso al personale comunale per le dovute verifiche.*

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica con una riduzione, nella parte fissa del 15% e nella parte variabile del 70% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22.

ART. 24.

RIDUZIONI PER IL RECUPERO E PER IL RICICLO

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi :

A) Nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto nella parte variabile proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata (cfr, art. 1, comma 658 L. 147/2013).

B) Nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo o di ritiro ai fini del riciclo (art. 1, comma 649, 2° periodo, L. 147/2013).

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'70%

della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe che stabilirà l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili che non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza.

4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

ART. 25.

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 26.

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Contribuenti titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione del tributo abbiano già compiuto il 65° anno di età e il cui reddito del nucleo familiare per l'anno precedente non sia superiore al doppio della pensione minima INPS e che possiedano la sola prima casa di abitazione: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- b) Contribuenti che certifichino la presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile con riconoscimento di invalidità medio-grave (fascia 67%-99% L. 509/1988-L.124/1998) e con reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente quello di riferimento del tributo non superiore al doppio della pensione minima INPS maggiorata del 20%: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
- c) Associazioni senza finalità di lucro (ONLUS, NO PROFIT) esplicitamente indicata nello Statuto (e verificata presso l'Agenzia delle Entrate) e che svolgono esclusivamente attività no profit limitatamente al locale presso cui vengono svolte le attività riconducibili agli scopi statuari escludendo quei locali dove viene svolta l'attività amministrativa, usufruiscono di una riduzione del 50% del tributo;
- d) Contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non è superiore a € 10.000,00: riduzione 35%;

- e) I Contribuenti la cui abitazione è costituita da un fabbricato composto da più unità immobiliari distintamente annotate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano avranno diritto, previa richiesta, ad una riduzione articolata secondo le percentuali di cui alla tabella seguente:

Numero unità immobiliari all'interno del fabbricato abitate dal medesimo contribuente	Riduzione su ciascuna quota variabile
2	50,00%
3	66,66%
4	75,00%
5	80,00%

- f) *Si stabilisce la riduzione del 50%, sia sulla parte fissa che variabile della tariffa, per un periodo di anni tre dalla data della richiesta, per le aziende che si troveranno nella seguente situazione:*

- *start-up aziendale (inteso costituzione di nuova azienda);*
- *imprese che creano nuova occupazione assumendo a tempo pieno ed indeterminato, per l'intera durata della riduzione, inoccupati, disoccupati o personale in mobilità non proveniente dalla stessa azienda.*

Alla copertura finanziaria del minore gettito derivante dall'applicazione delle superiori riduzioni, si provvederà con risorse di bilancio esterne alla TARI. Queste riduzioni non si cumulano (per i fini di cui all'articolo 27) con quelle previste agli articoli 22-24-25 e le altre del presente articolo. La richiesta di riconoscimento della riduzione deve essere presentata nei termini previsti dall'articolo 29. Limitatamente al 2014 la richiesta di riconoscimento della riduzione (valida fino a revoca anche per gli anni successivi) può essere inoltrata entro il 31 ottobre 2014.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, alla denuncia da presentare al Comune dovrà allegarsi la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Le superiori riduzioni ed esenzioni, devono quindi essere coperte attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (cfr. art. 2, comma e-ter DL 16/2014 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 68/2014).
5. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
7. *L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di giugno di ciascun anno di applicazione della tassa, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.*
8. Qualora il valore delle riduzioni sia superiore ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, le medesime saranno ridimensionate proporzionalmente nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

ART. 27.

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 65% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 28.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche, dei contribuenti residenti, sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe e saranno prese a riferimento esclusivamente quelle rilevabili al primo gennaio di ogni anno di tassazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29.

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (CFR. ART. 1, COMMA 684 L. 147/2013). Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso :
- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
 - b) via fax
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 30. POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 31. ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32. SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il

ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche se relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro (cfr, art. 1, c. 696 L. 147/2013).

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cfr, art. 1, c. 697 L. 147/2013).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 (cfr. art. 1, c. 698 L. 147/2013). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

7. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli 13 - D.Lgs 472 e 13 - D.Lgs 471 del 18 dicembre 1997, pari a :

a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ad un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

ART. 33. RISCOSSIONE

1. **Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento.**

2. **Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo**, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Il versamento è effettuato, **per l'anno 2014, in numero tre rate, con le seguenti scadenze: 1^ rata dal 1° al 16 dicembre 2014; 2^ rata dal 1° al 16 gennaio 2015; 3^ rata dal 1^ al 16 marzo 2015.**

4. **A decorrere dal 2015 varranno le seguenti scadenze: 1^ rata 16 ottobre; 2^ rata 16 novembre; 3^ rata 16 dicembre.**

5. **È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 novembre di ciascun anno.**

6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

7. **Nel caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni e interessi, il contribuente prima della scadenza del termine relativo alla prima rata, potrà richiedere all'ufficio tributi, l'avviso di pagamento e i relativi modelli F24.**

8. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. In caso di mancato pagamento entro la scadenza di cui al punto precedente si applicherà la sanzione*

per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla successiva riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione

ART. 34. INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 36. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. **Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.**

ART. 37. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e per come nel dettaglio disciplinati nel capitolo uno del presente regolamento.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal soprarichiamato regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. **Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.**
2. **Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.**

ART. 39. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al

testo vigente delle norme stesse.

ART. 40.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO

SERVIZI INDIVISIBILI

COMUNE DI ALCAMO

Servizi indivisibili

Previsioni di spesa bilancio 2014

L'importo relativo ai costi indiretti attribuito a ciascun servizio indivisibile è stato determinato con l'applicazione della seguente formula: costo servizio indivisibile / totale della spesa corrente * totale costi indiretti.

I costi indiretti sono relativi ai servizi di supporto: Organi Istituzionali (€ 1.009.923,00), Gestione economica e finanziaria, programmazione, provv. e controllo di gestione (€ 479.230,00), Affari Generali, Segreteria generale, personale e organizzazione (€ 9.619.796,76).
Tutti i valori sono stati desunti dallo schema di bilancio alla data del 13/06/2014.

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
	IMPORTO
PERSONALE	54.319,60
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	12.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	71.700,00
TRASFERIMENTI	10.000,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	70.154,56
IMPOSTE E TASSE	3.680,40
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	91.683,54
COSTI INDIRETTI	97.560,85
TOTALE SERVIZIO	411.098,95

Illuminazione pubblica e servizi connessi	
	IMPORTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	25.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	625.000,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.753,82
COSTI INDIRETTI	207.156,68
TOTALE SERVIZIO	872.910,50

Servizi di Protezione Civile	
	IMPORTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	8.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	61.900,00
IMPOSTE E TASSE	150,00
COSTI INDIRETTI	21.796,83
TOTALE SERVIZIO	91.846,83

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale	
	IMPORTO
PERSONALE	86.940,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	545.850,00
IMPOSTE E TASSE	6.150,00
COSTI INDIRETTI	202.858,36
TOTALE SERVIZIO	854.798,36

Polizia Locale	
	IMPORTO
PERSONALE	977.065,20
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	77.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	99.750,00
TRASFERIMENTI	20.000,00
IMPOSTE E TASSE	62.934,80
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.000,00
COSTI INDIRETTI	387.006,60
TOTALE SERVIZIO	1.630.756,60

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
	IMPORTO
PERSONALE	327.515,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.000,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	47.256,44
IMPOSTE E TASSE	152.000,00
COSTI INDIRETTI	181.958,11
TOTALE SERVIZIO	766.729,55

	Costi
Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi	411.098,95
Illuminazione pubblica e servizi connessi	872.910,50
Servizi di protezione civile	91.846,83
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.	854.798,36
Polizia municipale	1.630.756,60
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	766.729,55
TOTALE	4.628.140,79
	Entrate
Gettito stimato TASI	3.229.824,84
Grado di copertura dei costi	69,79%

ALLEGATO BCategorie di utenze domestiche: **Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa**

Componenti nucleo familiare	Comuni >5000 Abitanti				
	Ka	Kb			
		RID	min	max	AUM
Famiglie di 1 componente	0,81	0,30	0,60	1,00	1,50
Famiglie di 2 componenti	0,94	0,70	1,40	1,80	2,70
Famiglie di 3 componenti	1,02	0,90	1,80	2,30	3,45
Famiglie di 4 componenti	1,09	1,10	2,20	3,00	4,50
Famiglie di 5 componenti	1,10	1,45	2,90	3,60	5,40
Famiglie di 6 o più componenti	1,06	1,70	3,40	4,10	6,15

ALLEGATO C
Categorie di utenze non domestiche: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa

N. Ord.	Attività per comuni > 5000 abitanti	KC MIN RIDO TTO DEL 50%	KC		KC MAX AUMENTATO DEL 50%	KD MIN RIDO TTO DEL 50%	KD		KD MAX AUMENTATO DEL 50%
			min	max			min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,23	0,45	0,63	0,95	2,00	4,00	5,50	8,25
2	Cinematografi e teatri	0,17	0,33	0,47	0,71	1,45	2,90	4,12	6,18
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,18	0,36	0,44	0,66	1,60	3,20	3,90	5,85
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,32	0,63	0,74	1,11	2,77	5,53	6,55	9,83
5	Stabilimenti balneari	0,18	0,35	0,59	0,89	1,55	3,10	5,20	7,80
6	Esposizioni, autosaloni	0,17	0,34	0,57	0,86	1,52	3,03	5,04	7,56
7	Alberghi con ristorante	0,51	1,01	1,41	2,12	4,46	8,92	12,45	18,68
8	Alberghi senza ristorante	0,43	0,85	1,08	1,62	3,75	7,50	9,50	14,25
9	Case di cura e riposo	0,45	0,90	1,09	1,64	3,95	7,90	9,62	14,43
10	Ospedali	0,43	0,86	1,43	2,15	3,78	7,55	12,60	18,90
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,45	0,90	1,17	1,76	3,95	7,90	10,30	15,45
12	Banche ed istituti di credito	0,24	0,48	0,79	1,19	2,10	4,20	6,93	10,40
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,43	0,85	1,13	1,70	3,75	7,50	9,90	14,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,51	1,01	1,50	2,25	4,44	8,88	13,22	19,83
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,28	0,56	0,91	1,37	2,45	4,90	8,00	12,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,60	1,19	1,67	2,51	5,23	10,45	14,69	22,04
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	0,60	1,19	1,50	2,25	5,23	10,45	13,21	19,82
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, abbro, elettricista	0,39	0,77	1,04	1,56	3,40	6,80	9,11	13,67
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46	0,91	1,38	2,07	4,01	8,02	12,10	18,15
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,17	0,33	0,94	1,41	1,45	2,90	8,25	12,38
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23	0,45	0,92	1,38	2,00	4,00	8,11	12,17
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,70	3,40	10,28	15,42	14,97	29,93	90,50	135,75
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,28	2,55	6,33	9,50	11,20	22,40	55,70	83,55
24	Bar, caffè, pasticceria	1,28	2,56	7,36	11,04	11,25	22,50	64,76	97,14
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,78	1,56	2,44	3,66	6,85	13,70	21,50	32,25
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,78	1,56	2,45	3,68	6,89	13,77	21,55	32,33
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	4,42	11,24	16,86	19,47	38,93	98,90	148,35
28	Ipermercati di generi misti	0,83	1,65	2,73	4,10	7,27	14,53	23,98	35,97
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,68	3,35	8,24	12,36	14,75	29,50	72,55	108,83
30	Discoteche, night club	0,39	0,77	1,91	2,87	3,40	6,80	16,80	25,20

DICHIARAZIONE IUC

(modello approvato in data _____)

Spazio per protocollo/ricevuta

Anno _____

Comune di _____ cod. contrib. _____

1- DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia o titolare attività produttiva) – COMPILARE SEMPRE

Cognome

Nome

Comune di nascita (o stato estero)

Prov.

Data nascita

Sesso

Codice Fiscale

Tel

CAP Domicilio

Posta elettronica (PEC se disponibile)

ruolo aziendale (solo per attività produttive)

Residenza (via, piazza, civico)

Comune

Prov.

2- DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA (solo attività produttive - in aggiunta al punto 1)

Ragione sociale

Sede legale (via, piazza, civico)

CAP

Comune di

Prov.

Codice Fiscale/P.Iva

Tel

Fax

Posta elettronica

Posta Elettronica Certificata "PEC"

3 – PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)

Cognome (ovvero denominazione sociale)	Nome	
_____	_____	
Codice Fiscale/P.Iva	Tel	CAP Domicilio
_____	_____	_____
Posta elettronica	Posta Elettronica Certificata "PEC"	
_____	_____	
Residenza o sede legale (via, piazza, civico)	Comune	Prov.
_____	_____	_____

Lista proprietari (tutti)

_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)
_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)
_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)
_____	_____	_____
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(% proprietà)

4 - TIPO DICHIARAZIONE

DECORRENZA DAL _____

 INIZIALE (nuova utenza) VARIAZIONE CESSAZIONE**5 - INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA** (per Utenze Domestiche se diverso dal dichiarante)

nome	:	_____
cognome	:	_____
codice fiscale	:	_____

riservato all'ufficio :	
CODICE FAMIGLIA	: _____

Ai fini dell'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARI :

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l'occupazione o la conduzione della seguente utenza:

5 - TIPOLOGIA UTENZA

DOMESTICA NON DOMESTICA (economiche/produttive)

INDIRIZZO (via, piazza) _____ civico _____
 interno _____ piano _____ di piani _____ n° totale appartamenti _____

6 - DATI CATASTALI (inserire per prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)

SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	CATEGORIA (lettera)	CLASSE (numero)

- INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al punto 5)

(via, piazza) _____ civico _____ interno _____

- UTENZA CHE NON RIGUARDA UN IMMOBILE (in toto o in parte) AREE SCOPERTE
- IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO
- IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

7 - DESTINAZIONE D'USO

A - DOMESTICHE

- USO ABITATIVO
- USO BOX/CANTINE (quando non collegate all'abitazione principale)

ALLEGATO 1

B - NON DOMESTICHE **Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)**

“L’ Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici”

CODICE ATECO : _____ / _____ / _____

DESCRIZIONE ATTIVITA': _____

ALTRI

USI

(specificare)

8 - SUPERFICI UTENZA DOMESTICA

FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SUPERFICIE UTILE NETTA (CALPESTABILE) IN MQ.	SUPERFICIE CATASTALE IN MQ. (solo se disponibile)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia

9 - COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche)

Compo nenti nucleo familiar e	Parentela (rispetto al dichiarante)	Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1) ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf)		
		cognome	nome	codice fiscale
1	DICHIARANTE			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

10 - SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produitive)

FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SUPERFICIE COPERTA CALPESTABILE IN MQ.	SUPERFICIE SCOPERTA CALPESTABILE IN MQ.	SUPERFICIE CATASTALE IN MQ.(se disponibile Solo per destinazioni A,B e C)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia

11- TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

- PROPRIETA’
 USUFRUTTO
 LOCAZIONE (affitto)
 COMODATO
 ALTRO (specificare) _____

N.B. ALLEGARE copia della documentazione idonea ad attestare/comprovare il titolo indicato.

12 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale

Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato

- (specificare) _____
 (specificare) _____

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata

13 – CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (solo comuni con Porta a Porta attivo)

- Utilizza i contenitori, già presenti, consegnati al precedente intestatario
 Dispone già di contenitori consegnati all’indirizzo precedente _____
 (indicare indirizzo precedente solo se nel medesimo comune)
 Chiede la consegna di nuovi contenitori
 inoltre
 Chiede il ritiro dei bidoni del precedente intestatario

ALLEGATO 1

14 - NOTE :

Recapito postale: _____
(Cognome nome o Ragione sociale)

(Via, Piazza, ecc.)

(civico/int) (Comune)

(Cap)

Altre note: _____

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA _____

Firma del DICHIARANTE

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informiamo che:

1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi previsti e per eventuali comunicazioni all'utenza, inerenti il servizio stesso.
2. Come prescritto dalla normativa del D.lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.
3. Titolare del trattamento è il gestore del tributo
4. Responsabile del trattamento è la persona nominata dal gestore del tributo
5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo
6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale attività, possono essere comunicati a soggetti terzi quali comune di riferimento, società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari o di credito.
7. Il Titolare del trattamento esplicitamente dichiara di non ritenersi responsabile circa eventuali informazioni non veritiere comunicate dall'utente (es.: indirizzo e-mail, indirizzo postale, ecc.), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

Decreto Legislativo n.196/2003,**Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso**

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
 - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
 - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.